



CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI FACCIAMO CHIAREZZA

Da alcuni mesi, a seguito di circolari informative ed esplicative dell'INPS mal interpretate da diversi soggetti, anche sindacali, privi di conoscenza della materia, si sono diffuse notizie allarmanti circa una *"prescrizione dei contributi previdenziali"* non versati al 31 dicembre 2018.

CHIARIAMO SUBITO CHE NON E' COSI' E NON POTEVA ESSERE COSI'.

La circolare dell'INPS del 15 novembre 2017, n.169, contenente indicazioni circa la corretta regolamentazione da applicare in materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici, formalizzava ciò che era già noto: **per gli eventuali contributi mancanti gli oneri sarebbero ricaduti dal 1 gennaio 2019 alle amministrazioni e non più all'INPS.**

Infatti detta circolare invitava le amministrazioni ad aggiornare e comunicare all'INPS i dati contributivi entro il 31 dicembre 2018, pena il pagamento del riscatto a garantire il trattamento previdenziale eventualmente prescritto.

Non poteva essere diversamente in quanto l'art. 31 della legge n. 610/1952 prevede, in caso di prescrizione dei contributi non versati, l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro che è tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento di tutti i contributi.

Dunque la prescrizione dei contributi, nel passaggio dall'INPDAP all'INPS, non mette a rischio la pensione per i lavoratori del settore pubblico.

Infine, in data 14 agosto, a fronte del continuo flusso disinformativo promanato da chi strumentalizza i colleghi invece di informarli, l'INPS ha emesso comunicato stampa in cui chiarisce ancora una volta che il termine prescrittivo contenuto nella circolare sopra menzionata riguarda il calcolo dell'onere, A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, per la regolarizzazione dei contributi non ancora versati al 31 dicembre 2018.

Non è mai stato messo in pericolo, né ha mai avuto prescrizioni, il diritto alla pensione spettante. Così come non vi sono tempi sprescrittivi per i colleghi che volessero verificare la propria situazione e intendano chiedere, in caso di incongruenze e/o lacune, la variazione.

A tal proposito ricordiamo che ciò è possibile farlo sul sito istituzionale dell'INPS accedendo, tramite PIN, all'estratto conto personale e, come detto, eventualmente richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA).

Roma 1 settembre 2018